FUNZIONE PUBBLICA

CGIL

Scheda di commento alla circolare 4/2011del Dipartimento Funzione pubblica

Trasmissione per via telematica dei certificati di malattia

Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 4 del 18 marzo 2011: "Trasmissione per via telematica dei certificati dì malattia. Indicazioni operative per lavoratori dipendenti e datori di lavoro del settore pubblico e privato" (art. 25 della legge n. 183 del 2010 e art. *55 septies* del D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165).

La circolare del DFP (**Dipartimento della Funzione Pubblica**) chiarisce alcuni punti, pur nella complessità della materia, in particolare dalla lettura di detta circolare, possiamo trovare la soluzione per il problema della certificazione delle assenze per malattia di quel personale che si trova in particolari "status" sulla base dello schema che segue:

Tipologia di assenza per malattia	Trattamento economico per i primi 10 giorni di assenza (1)	Obbligo visita fiscale nelle fasce di reperibilità (2)	Computo assenza	Riferimenti normativi fondamentali
1) Grave patologia per le assenze nel periodo di somministrazione delle cure "salva vita" con effetti (nel detto periodo) totalmente o parzialmente invalidanti	**Intero (3) ma limitatamente alle giornate del trattamento"salva vita"**	NO	NO (3)	- Legge n. 133/2008, art. 71 - CCNL - art.21, comma 7 bis - DPCM n. 206/2009 art. 2.
2) Infortunio sul lavoro o patologia derivante dalle condizioni di lavoro (riconosciuti dall'INAIL)	**Intero (4)**	**NO**	**NO (4)**	- Legge n. 133/2008, art. 71 - CCNL – art.22, comma 1 - DPCM n. 206/2009 art. 2.
3) Invalidità riconosciute per "causa di servizio" (riconosciuti dall'Amministrazione)	**Intero (5)**	**NO**	**SI (5)**	- Legge n. 133/2008, art. 71 - CCNL - art. 22, comma 2 - DPCM n. 206/2009 art. 2.
4) Invalidità civili (riconosciute dall'INPS)	**Ridotto**	**NO**	**SI**	- DPCM n. 206/2009 art. 2.
5) Ricovero ospedaliero o "day hospital", compresa anche l'eventuale successiva assenza "post ricovero"	**Intero**	**NO/SI (6)**	**SI**	- Legge n. 133/2008, art. 71 - DM n.206/2009 art. 2. - CCNL – art.21, comma 7, lettera a)
6) Assenza per malattia	**Ridotto (1)**	**SI**	**SI**	- Legge n. 133/2008 art. 71 CCNL – art.21

Note:

(1) Per il personale del Comparto Stato l'eventuale decurtazione dello stipendio (entro i primi 10 giorni di assenza per ogni evento), riguarda esclusivamente l'esclusione della quota giornaliera del salario accessorio avente carattere di certezza e continuità (indennità di amministrazione). Ulteriori decurtazioni possono interessare quote di salario accessorio la cui erogazione è legata alla effettiva presenza in servizio.
(2) La Presidenza del Consiglio dei Ministri con Decreto n. 206 del 18/12/2009, all'articolo 1, ha stabilito le seguenti fasce orarie: **dalle ore 9,00 alle ore 13,00** e **dalle ore 15,00 alle ore 18,00** (compresi i giorni festivi). Se il personale è esonerato dall'obbligo di reperibilità (art. 2 dello stesso DM), l'Amministrazione **non può richiedere** l'accertamento; in caso contrario il Dirigente determinerebbe un "danno erariale". Inoltre, si precisa che la visita fiscale **non può essere ripetuta**, nell'ambito del periodo di assenza riguardante la prognosi specificata per ogni singolo attestato medico.
(3) In tali casi l'assenza non è computata nel "monte giorni" delle assenza effettuabili per malattia e la sua retribuzione è sempre intera senza alcun limite di tempo.
(4) Come nota n. 3.
(5) La retribuzione è sempre intera, ma entro i limiti del "monte giorni" di assenze effettuabili. Pertanto, per tale tipologia di assenza per malattia, i giorni delle prognosi vanno a decurtare il periodo massimo di assenza effettuabile dal dipendente (come per le "normali" assenze per malattia).
(6) Durante il periodo di ricovero la visita fiscale **non deve** essere effettuata, questa può invece essere richiesta per l'eventuale successivo periodo di assenza per "post ricovero".

NOTE:

Prima di procedere nella disamina é bene chiarire cosa s'intende per:

(a) «**certificato di malattia**»:

È l'attestazione scritta di un fatto di natura tecnica destinata a provare la verità di fatti direttamente rilevabili dal medico curante nell'esercizio della professione, che attesti l'incapacità temporanea al lavoro, **con l'indicazione della diagnosi e della prognosi**. Con la normativa sulla "certificazione telematica", il "certificato di malattia" è inviato all'INPS dal medico **e una copia cartacea deve essere consegnata al lavoratore se ne fa richiesta** oppure, anche in alternativa, il lavoratore può chiedere al medico di inviare copia dello stesso documento in formato "*pdf*" alla propria casella di posta elettronica.

(b) «**attestato di malattia**»

È l'attestazione medica di cui alla lettera (a) **senza l'esplicitazione della diagnosi**, da produrre al datore di lavoro. Con la normativa sulla "certificazione telematica", "l'attestato di malattia" è inviato all'INPS dal medico **e una copia cartacea deve essere consegnata al lavoratore se ne fa richiesta** oppure, anche in alternativa, il lavoratore può chiedere al medico di inviare copia dello stesso documento in formato "*pdf*" alla propria casella di posta elettronica. I modelli della documentazione di cui alle lettere (a) e (b) sono standardizzati e sono riprodotti (in *fac simile*) negli allegati A e B al Decreto del Ministero della salute del 26/2/2010.

Inoltre:

- **il lavoratore**, pur dovendo comunicare l'assenza per malattia secondo le modalità previste dal Contratto, **non è più tenuto** ad inviare tramite raccomandata A/R o recapitare le "attestazioni di malattia" al proprio datore di lavoro.

- i **"certificati medici"** e le **"attestazioni di malattia"** sono inviati, per via telematica, direttamente all'INPS dal medico o dalla struttura sanitaria pubblica che li rilascia, secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente per la trasmissione telematica dei certificati medici nel settore privato;

- **il solo "attestato di malattia"** è a sua volta reso disponibile, dall'INPS, alla scuola di appartenenza del personale tramite le procedure informatiche.

Pertanto, da quanto sopra, si evince che nel caso delle assenze per malattia di cui al quadro sopra descritto (**dalla tipologia 1 alla 5**) l'ufficio, attraverso la procedura informatica, viene in possesso del solo "attestato di malattia", il quale contiene, oltre ai dati del medico e del lavoratore, **la sola prognosi,** da cui ovviamente non è possibile risalire se la tipologia dell'assenza per malattia dà o meno diritto ai benefici di legge, come specificati nelle apposite colonne del "quadro". Infatti, l'INPS, sul proprio sito, mette a disposizione dei datori di lavoro, la sola documentazione relativa agli "attestati di malattia".

Come precisato sopra, però il lavoratore può farsi immediatamente rilasciare dal medico anche il "certificato medico", **completo di diagnosi**, in cui, a nostro avviso, lo stesso medico può specificare anche l'origine della malattia: per "grave patologia" (tipologie 1 e 2); per "infortunio" (tipologia 3); per "causa di servizio" (tipologia 4); per "invalidità civile" (tipologia 5) Ovviamente, il dipendente, qualora il medico non sia a conoscenza della pregressa situazione del lavoratore stesso, deve poter esibire la certificazione attestante una delle condizioni sopra descritte.

Riteniamo che l'assenza per malattia nel periodo di prognosi successivo al "**post ricovero**" ospedaliero (tipologia 6), non ha bisogno di ulteriori specificazioni, in quanto sono gli stessi sanitari dell'ospedale a rilasciare tale certificazione (sempre con le modalità informatiche di cui si è detto). Qualora, invece, il lavoratore sia dimesso dal ricovero ospedaliero senza alcuna prescrizione relativa a successivi periodi di prognosi e questi siano, invece, prescritti dal medico di famiglia, allora nel "*certificato medico*" dovrà essere specificata tale circostanza.

In tal modo, il Dirigente dell'ufficio in cui presta servizio il lavoratore, può legittimamente concedere i benefici previsti, avendo a disposizione l'idonea documentazione per giustificare il relativo e più favorevole trattamento giuridico/economico.

Il "*certificato di malattia*" è quindi il documento atto a giustificare i più favorevoli trattamenti (come descritti nel "quadro"), ma contiene "dati sensibili" (soggetti alla c.d. *" privacy "*); pertanto il Dirigente in base ai relativi protocolli contenuti nel regolamento disciplinante in materia di "*protezione dei dati personali*" (D.Lgs. 30/6/2003, n. 196 e "Linee guida" del Garante per la protezione dei dati personali del 14/6/2007) dovrà aver assegnato l'incarico ad opportuno e "formato" impiegato di segreteria, adibito alla gestione delle assenze del personale, il quale è ovviamente tenuto al rispetto della segretezza.

Infine, la Circolare del DFP precisa che nel caso in cui il medico non proceda all'invio on-line del certificato di malattia, ad esempio perché impossibilitato a utilizzare il sistema di trasmissione telematica, ma rilasci la certificazione e l'attestazione di malattia in forma cartacea, il lavoratore presenta "l'attestato di malattia" e il "certificato di malattia" (quest'ultimo per i casi sopra descritti) al proprio datore di lavoro, secondo le modalità tradizionali. In tal caso, il datore di lavoro pubblico segnala via PEC entro 48 ore, all'azienda sanitaria di riferimento del medico di aver ricevuto certificazione cartacea in luogo di certificato inviato con modalità telematica.

Roma 12 aprile 2011

p. la FP CGIL Mipaaf
Savino Cicoria